

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELISABETTA BANI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La parte ricorrente afferma in sintesi quanto segue:

- la banca ha apposto un blocco temporaneo all'operatività del suo conto corrente, pur essendo lo stesso in attivo e senza alcuna insolvenza, sostenendo che mancava la documentazione per la revisione del fido;
 - il fido non è stato revocato, ma la misura ha avuto carattere intimidatorio e sproporzionato, considerate la sua affidabilità, quale cliente dal 2011 e la piena solvibilità della sua azienda;
 - non ha ricevuto alcuna comunicazione formale (pec o raccomandata) di preavviso del blocco;
 - il blocco totale per il mero ritardo documentale contrasta con i principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 cc, art 177 TUB) e con la stessa "mission" dichiarata dall'intermediario di sostegno alle imprese sane.
- L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, afferma quanto segue:
- come si evince da riscontro al reclamo in atti, già alle ore 08:39 del 12/11/2025 è avvenuta la rimozione del temporaneo alert che, ai fini del monitoraggio dell'operatività ed in via del

tutto eccezionale, era stato apposto sul suddetto conto solamente nella tarda mattinata del giorno precedente;

- tale attività non ha comportato impedimenti ad eventuali pagamenti ricorrenti (SDD) o in prenotazione e/o in pagamento: la ricorrente non documenta diversamente o ha mai avanzato contestazioni in tal senso;
- l'operatività risulta sia sempre rimasta disponibile per il tramite degli operatori di sportello con cui la parte ricorrente non risulta essersi in alcun modo interfacciata;
- ha inoltre provveduto agli opportuni interventi di sensibilizzazione del personale coinvolto, rammentando la corretta modalità di gestione dei casi di inerzia e/o assenza di collaborazione da parte della clientela nella consegna dei documenti necessari alla banca per l'adempimento degli obblighi di vigilanza, di prudenziale e corretta gestione del rischio di credito, imposti dalla normativa di settore (anche in ottica di antiriciclaggio e trasparenza);
- ha rimborsato il contributo di € 20,00 alla società ricorrente, corrispondente alle spese dalla medesima sostenute per la presentazione del ricorso.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato quanto segue:

- la rimozione del c.d. "alert" e il rimborso delle spese di presentazione del ricorso non determinano la cessazione della materia del contendere;
- la banca ammette di aver apposto una misura operativa sul conto corrente al fine di sollecitare la consegna di documentazione, in assenza di insolvenza e senza previo ricorso a canali formali di diffida o preavviso;
- il ricorso è volto a ottenere una pronuncia sul carattere sproporzionato, scorretto e intimidatorio di tale condotta, indipendentemente dalla sua durata o dagli effetti successivamente rimossi.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha integralmente richiamato il contenuto delle controdeduzioni.

Ciò esposto:

La parte ricorrente ha chiesto all'ABF, con il ricorso introduttivo, di "richiamare" l'intermediario per il comportamento scorretto e intimidatorio, consistito nel blocco del suo conto corrente come misura di pressione, precisando in sede di repliche, che intende ottenere una pronuncia di merito che accerti la scorrettezza del comportamento dell'intermediario.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario origina dal blocco temporaneo apposto dall'intermediario al conto corrente affidato di titolarità della parte ricorrente. Non è contestato tra le parti che tale blocco (che l'intermediario chiama "alert") sia collegato alla mancata consegna di documentazione necessaria all'Istituto per deliberare il rinnovo del fido.

Ciò premesso, si rileva parte ricorrente lamenta che il blocco in questione – apposto in assenza di preavviso - costituisce una misura sproporzionata e intimidatoria, che contrasta con i canoni di buona fede e correttezza. L'intermediario viceversa evidenzia che il blocco è stato apposto per un brevissimo arco temporale (poco meno di un giorno) senza procurare danni alla società ricorrente e che ha comunque provveduto a sensibilizzare il personale coinvolto in relazione alla corretta gestione di casi analoghi. Ciò posto, il Collegio è chiamato a valutare se la misura adottata dall'intermediario sia conforme ai principi che regolano il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo della sua legittimità alla luce del regolamento negoziale e dei canoni di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

L'intermediario resistente ha versato in atti copia del contratto di conto corrente, sottoscritto in data 08/02/2012. Il regolamento contrattuale non contiene una specifica previsione relativa alla facoltà della banca di sospendere o limitare unilateralmente l'operatività del conto mediante l'apposizione di blocchi temporanei. Non è stato prodotto il contratto relativo all'affidamento, con la conseguenza che non è possibile verificare se e in quali termini fosse disciplinata la facoltà dell'intermediario di incidere sull'operatività del rapporto in caso di mancata collaborazione del cliente o di revisione della linea di credito. In assenza di una espressa base contrattuale, la legittimità della misura deve essere scrutinata alla luce dei principi generali che governano l'esecuzione del rapporto bancario. In particolare, è principio consolidato che l'intermediario, pur dovendo adempiere agli obblighi di vigilanza e di corretta gestione del rischio di credito, è tenuto ad esercitare i propri poteri in modo proporzionato e conforme a buona fede, evitando di incidere sull'operatività del cliente con modalità arbitrarie o eccessivamente gravose. In linea di principio dunque il blocco dell'operatività non può ritenersi di per sé automaticamente giustificata dalla mera esigenza istruttoria dell'intermediario, tuttavia il Collegio, ai fini della valutazione complessiva della legittimità della condotta dell'intermediario resistente, ritiene che assuma rilievo la limitata durata dell'operatività, pacificamente circoscritta a un arco temporale inferiore alle ventiquattro ore, nonché la circostanza — parimenti non contestata — che la misura non abbia determinato specifici pregiudizi patrimoniali in capo alla società ricorrente. Inoltre è da sottolineare l'avvenuta sensibilizzazione dei dipendenti da parte dell'intermediario resistente e quindi la controversia avrebbe potuto concludersi con una dichiarazione di cessata materia del contendere. Dal momento che parte ricorrente insiste nelle controrepliche per ottenere una pronuncia di merito che accerti la scorrettezza del comportamento dell'intermediario, questo Collegio ritiene che l'intermediario, seppur abbia esercitato un potere non espressamente previsto dal contratto, alla luce della vicenda complessiva in concreto (la brevità della sospensione e l'assenza di prova di danni concreti), non abbia tenuto una condotta tale da giustificare una censura e pertanto la domanda non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE